

**Osservazioni dell'ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, al Documento di consultazione CONSOB del 21 luglio 2017 "Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario"**

Il presente documento riporta le osservazioni dell'ANIA al documento CONSOB del 21 luglio 2017, in pubblica consultazione, in materia di "Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" (o dichiarazione non finanziaria, di seguito nel testo, DNF).

Si esprime, innanzitutto, una sostanziale condivisione con quanto riportato dall'Autorità di vigilanza nel documento e si manifesta un apprezzamento particolare per l'analisi introduttiva, per ampiezza e rilevanza dell'analisi comparativa, nella parte in cui viene fornito il quadro di riferimento esistente nei principali Paesi UE sulla portata e l'estensione della verifica della DNF da parte dei soggetti preposti.

Si tratta, infatti, di uno dei principali punti di intervento e differenziazione della legislazione nazionale, sul quale la vigilanza ha ritenuto opportuno adottare *"...un approccio flessibile che consenta agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse"*.

Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione sottopone qui di seguito, alle valutazioni dell'Autorità di vigilanza, alcune osservazioni di carattere generale e altre di carattere più specifico su determinati adempimenti previsti nel documento in consultazione.

1. Il tema della rendicontazione non finanziaria è stato oggetto di particolare attenzione in ambito associativo: pur non avendo redatto in passato proprie Linee guida sulla materia a beneficio delle imprese del settore assicurativo, l'Associazione è socia, sin dal 2001, del Forum per la finanza sostenibile con il quale sono stati ideati e realizzati innumerevoli progetti e iniziative di carattere divulgativo e informativo in tema di Finanza sostenibile, di trasparenza e di rendicontazione non finanziaria.

L'ANIA, inoltre, partecipa attivamente a tutte le più importanti iniziative nazionali e internazionali sui temi di interesse e ha concretamente contribuito, con proprie osservazioni, alla definizione degli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario pubblicati dalla Commissione UE il 26 giugno u.s.<sup>1</sup> e delle Raccomandazioni del Financial Stability Board sulle informazioni correlate al cambiamento climatico<sup>2</sup>.

Molte imprese di assicurazione operanti in Italia pubblicano un documento che rendiconta la propria sostenibilità, utilizzando schemi e tempistiche diversificate. Si stima, ad oggi, che rientrano nel perimetro di applicazione del d.lgs n. 254/2016, 6 gruppi assicurativi italiani (di cui 4 facenti capo a imprese quotate) e, a diverse altre imprese estere operanti in Italia, verrà comunque applicata la direttiva 2014/95/UE secondo la rispettiva legge di recepimento del Paese membro della UE ove è stabilita la società madre in virtù della specifica disciplina prevista dall'art. 6 del decreto legislativo da ultimo richiamato.

In questo contesto, l'ANIA ritiene di grande importanza il rilievo dato, nel documento, al criterio della rilevanza o di "materialità" laddove la nota 4 a pagina 6 del documento in consultazione chiarisce che *"...gli elementi indicati nel comma 2 dell'art. 3, che esplicitano più chiaramente alcune delle informazioni ritenute generalmente più significative nella descrizione degli impatti non finanziari di un'impresa...vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative alla luce dell'attività svolta dall'impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, dei temi socio-ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante."* Tale precisazione risulta essere particolarmente importante nel comparto assicurativo e finanziario perché gli elementi che

<sup>1</sup> [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN)

<sup>2</sup> <https://www.fsb-tcfd.org/publications/>

compongono la DNF potrebbero avere una diversa rilevanza a seconda se si ha a riferimento all'attività esercitata dall'impresa o dal gruppo di appartenenza ovvero, ad esempio, ai rischi assunti, ai prodotti commercializzati e agli investimenti effettuati.

2. Quanto alle altre disposizioni regolamentari in consultazione, che attengono più strettamente a quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs n. 254/2016 con riferimento ai poteri e coordinamento tra le Autorità, si osserva:

- **art. 1, lett. c):** la **definizione di "revisore incaricato"** dovrebbe essere coordinata facendo riferimento al revisore designato per il rilascio dell'attestazione sulla conformità delle informazioni fornite nella DNF. L'attuale formulazione sembra riferirsi, infatti, al revisore contabile del bilancio, che verifica la predisposizione della DNF. A tale proposito, si fa notare che nell'art. 4 il compito di verifica della predisposizione della DNF è riferito esplicitamente al revisore legale del bilancio, senza cioè utilizzare la definizione predetta.
- **art. 3, comma 2:** nel prevedere la **trasmissione "senza indugio" a CONSOB dei rilievi dell'organo di controllo**, la bozza in consultazione sembra introdurre, in realtà, un nuovo onere a carico del collegio sindacale che, nel caso degli emittenti quotati, andrebbe ad aggiungersi a quello previsto dall'art. 149 TUIF per "gravi irregolarità" visto che non tutte le eventuali violazioni all'osservanza del d.lgs. n. 254/2016 costituiscono necessariamente una "grave irregolarità" ai sensi dell'art. 149 TUIF sopra richiamato.

Si è ben consapevoli del fatto che la disposizione in commento risulta essere pienamente legittima<sup>3</sup>, tuttavia, si potrebbe eventualmente limitare tale onere, anche in questo caso, alle sole *gravi irregolarità*: ciò potrebbe essere motivato dal fatto che l'organo di controllo, mosso da estrema prudenza, potrebbe altrimenti ritenersi tenuto ad un eccesso di segnalazioni. A fronte dell'approccio graduale che l'Autorità ha ritenuto di perseguire, una limitazione della portata della norma, come detto, alle sole *gravi irregolarità* potrebbe essere, quanto meno nella prima fase, più appropriato.

- **art. 3, comma 3:** potrebbe essere utile per gli operatori del mercato - in una logica di facile reperibilità delle informazioni non finanziarie, avere **informazione, dal sito internet della stessa CONSOB**, anche sul fatto che la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione o in un documento a sé. Eventualmente tale proposta potrebbe essere valutata in una fase più avanzata di applicazione della nuova normativa.
- **art. 4:** L'onere posto a carico del Revisore ("*riferisce*") pone di fatto un forte vincolo di contemporanea approvazione (o immediatamente conseguente) della DNF da parte dell'organo di gestione rispetto al bilancio.

Tutto ciò potrebbe avere una particolare rilevanza per tutti quei soggetti, chiamati ad applicare la nuova normativa obbligatoriamente o in via del tutto volontaria, che intendano esercitare l'opzione, prevista dallo stesso decreto, di redigere la DNF come documento separato rispetto all'approvazione del bilancio.

Tale opzione spesso è il frutto della prassi operativa già in essere e potrebbe richiamare una esplicita scelta di continuità rispetto al passato attraverso la diffusione di informazioni non finanziarie tramite la redazione di specifici rapporti di sostenibilità che, per la loro stessa natura di documenti complessi e articolati, sono spesso caratterizzati da tempistiche per la loro redazione meno stringenti rispetto a quelle del bilancio d'esercizio del dichiarante.

Si ricorda che in particolare, nell'ambito degli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti ("EIPR"), le imprese di assicurazione sono soggette alle tempistiche delle segnalazioni di vigilanza armonizzate a livello europeo che determinano una chiusura dei conti dell'esercizio anticipata rispetto alla generalità delle società quotate.

Per quanto fortemente auspicabile, la contemporaneità dell'approvazione della DNF insieme al documento di bilancio per talune imprese potrebbe NON essere facilmente ed immediatamente perseguibile, data la complessità della raccolta e dell'aggregazione dei dati, in presenza di perimetri di rendicontazione per lo più estesi.

---

<sup>3</sup> In quanto l'art. 9, comma 3, lett. b) del decreto dà effettivamente alla CONSOB, attraverso il richiamo all'art. 115 TUIF, il potere di chiedere informazioni anche al collegio sindacale delle società non quotate tenute a redigere la DNF

Tale contemporaneità non era stata peraltro prevista dalla Direttiva 2014/95/UE, che ha di per sé consentito – nel caso di redazione della DNF tramite documento separato – la messa a disposizione di quest'ultimo addirittura *"entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data di approvazione del bilancio"*. Tutto ciò premesso, si propone pertanto che, conformemente alla lettera del decreto, la verifica in capo al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio possa intendersi limitata alla *"avvenuta predisposizione"* della DNF piuttosto che alla sua *"avvenuta approvazione"*.

- **art. 5, comma 2:** potrebbe essere opportuno **sostituire le parole "a giudizio del revisore" con le parole "a giudizio di quest'ultimo"** al fine di evitare ogni possibile confusione derivante dal riferimento al mero "revisore" anziché al "revisore incaricato". Trattasi di un'osservazione ispirata da un eccesso precauzionale, rivolto a prevenire coloro che potrebbero avere il dubbio che l'attività richiesta non si riferisca necessariamente al revisore incaricato, bensì al revisore legale del bilancio.

Roma/Milano sept2017/PN